

Statuto
della
“Rete Accoglienza Diffusa Calabria - R.A.Di.Ca.”

Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Approvato dall'assemblea costitutiva

del 14 aprile 2026

Sommario

Titolo I. Costituzione, finalità, attività	3
Articolo 1. Premessa	3
Articolo 2. Costituzione	3
Articolo 3. Finalità	4
Articolo 4. Attività di interesse generale	5
Articolo 5. Rappresentanza Istituzionale	6
Titolo II. Vita associativa	7
Articolo 6. Soci	7
Articolo 7. Diritti e doveri dei soci ordinari	8
Articolo 8. Soci osservatori	8
Articolo 9. Organi Sociali	8
Articolo 10. Assemblea dei Soci	9
Articolo 11. Consiglio direttivo	10
Articolo 12. Presidente e Vicepresidenti	11
Articolo 13. Collegio dei revisori e revisione legale	11
Articolo 14. Funzionamento degli organi sociali e disposizioni sulle cariche sociali	12
Articolo 15. Volontari	13
Articolo 16. Libri sociali	13
Titolo III. Patrimonio e fonti di finanziamento	13
Articolo 17. Fonti di finanziamento	13
Articolo 18. Quota associativa	14
Articolo 19. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro	14
Articolo 20. Scioglimento	14
Titolo IV. Trasparenza	14
Articolo 21. Bilancio di esercizio	14
Articolo 22. Bilancio sociale	14
Titolo V. Norme transitorie e di rinvio	15
Articolo 23. Norma di rinvio	15
Articolo 24. Norme transitorie	15

TITOLO I. COSTITUZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Articolo 1. Premessa

1. La Rete riconosce la mobilità umana come un diritto fondamentale e inalienabile della persona, sancito dai principi costituzionali e internazionali, e si impegna a promuovere la libera circolazione e l'accoglienza, opponendosi a ogni forma di discriminazione basata sulla provenienza geografica.
2. La Rete vuole assicurare adeguata protezione a coloro che fuggono da persecuzioni, conflitti e gravi violazioni dei diritti umani, in quanto, costituisce un diritto umano fondamentale riconosciuto dall'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che recita "1. *Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni...*"
3. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione in Calabria rappresenta una colonna portante del welfare regionale e dell'economia civile dei territori. Tuttavia, la frammentazione degli enti del terzo settore, che gestiscono i progetti d'accoglienza, ha spesso limitato l'impatto politico e la capacità di risposta alle sfide sistemiche.
4. La rete trasforma le singole esperienze in una massa critica capace di rappresentare migliaia di beneficiari e centinaia di professionisti del settore. **Gli enti aderenti si impegnano a cooperare tra di loro, condividendo esperienze e competenze per garantire l'eccellenza dei servizi.**
5. La rete promuove l'accoglienza non come gestione del bisogno, ma come leva di sviluppo locale, contrasto allo spopolamento e innovazione sociale per i territori calabresi.

Articolo 2. Costituzione

1. È costituita l'Organizzazione denominata "**Rete Accoglienza diffusa Calabria - R.A.Di.Ca.**", di seguito anche indicata come "*Rete*".

La **Rete** è costituita in forma di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La **Rete** richiederà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione corrispondente alla propria natura giuridica.

2. La **Rete** si fonda:
 - a) sulla condivisione di una cultura dell'accoglienza degna, intesa non solo come assistenza, ma come riconoscimento della piena soggettività giuridica e umana dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati. La Rete poggia sulla ferma convinzione che la protezione internazionale rappresenti un dovere di solidarietà inderogabile e un pilastro di civiltà giuridica;
 - b) sull'impegno a sviluppare modelli di accoglienza innovativi e diffusi, attraverso la co-progettazione e il coordinamento di interventi comuni che valorizzino le specificità di ogni socio;
 - c) sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
 - d) sulla esigenza di costruire, attraverso il metodo della nonviolenza e dell'educazione alla pace e alla sostenibilità, condizioni per l'effettiva liberazione di ogni donna e ogni uomo e dei popoli;

- e) su un diretto impegno civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, che non violino i fini statutari, l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale dei gruppi e delle organizzazioni.
 - f) Sullo scambio di buone pratiche attraverso la creazione di uno spazio comune di formazione, monitoraggio e condivisione di competenze tecniche per innalzare la qualità dei servizi offerti;
 - g) Sulla rappresentanza unitaria: gli enti aderenti esprimono la volontà di agire come voce collettiva nei confronti delle istituzioni, promuovendo politiche che facilitino l'inclusione sociale e la tutela dei diritti dei migranti.
 - h) Sulla volontà di promuovere l'accoglienza diffusa e l'integrazione sociale dei migranti contrastando ogni forma di abuso e discriminazione; promuovere iniziative e percorsi culturali, che caratterizzandosi come esperienze di socializzazione e confronto tra le diverse comunità migranti e tra queste ed i cittadini italiani, contribuiscano ad alimentare una cultura " dell'accoglienza" ed un effettivo senso di reciprocità e solidarietà;
 - i) Sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona, dei gruppi sociali e delle comunità, nel nostro Paese e in ogni altra parte del mondo;
 - j) Sulla ricerca di "quanto di più umano non è ancora stato sperimentato", sulla fiducia nell'uomo e nella possibilità di costruire società e comunità sempre più solidali, accoglienti e capaci di vivere in armonia tra loro e con l'ambiente, e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
3. La **Rete** è apertiva e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri responsabili e delle persone aderenti agli enti associati. Ha struttura democratica, durata illimitata e sede legale in Catanzaro al viale Vincenzo De Filippis n. 326.
4. La **Rete** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3. Finalità

1. La **Rete** persegue le seguenti finalità:
 - a) Assicurare una voce unitaria agli enti che operano nell'accoglienza diffusa in Calabria, rappresentandone le istanze presso le istituzioni locali, nazionali e internazionali;
 - b) Promuovere la cultura della mobilità umana come diritto fondamentale e inalienabile, contrastando le narrazioni emergenziali e discriminatorie;
 - c) Difendere la dignità e i diritti dei richiedenti asilo e rifugiati, garantendo l'accesso effettivo alla protezione internazionale e ai servizi essenziali;
 - d) Promuovere l'accoglienza non come mera gestione del bisogno, ma come strumento di sviluppo locale, contrasto allo spopolamento dei borghi calabresi e innovazione sociale;
 - e) Favorire la piena partecipazione dei migranti alla vita sociale, economica e politica, promuovendo la loro soggettività giuridica e umana;
 - f) lo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti, dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche, autentici spazi di libertà di azione;

Articolo 4. Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la “**Rete Accoglienza diffusa Calabria - R.A.Di.Ca.**” direttamente o attraverso le organizzazioni socie - può svolgere le seguenti attività di interesse generale definite dall’art 5 del CTS:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (art 5 CTS);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art 5.i del CTS);
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale (art 5.w del CTS)
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5.v del CTS);
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore e altri enti privati senza fini di lucro (art 5.m del CTS);
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (art 5.d del CTS);
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

2. Inoltre, la “**Rete Accoglienza diffusa Calabria - R.A.Di.Ca.**” intende:

- a) svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche attraverso il supporto tecnico alla progettazione, per la partecipazione ai bandi per l'integrazione, promuovendo la co-progettazione territoriale;
- b) Implementare sistemi di monitoraggio sull'impatto sociale dei progetti di accoglienza, garantendo che gli standard di tutela dei beneficiari siano elevati e uniformi in tutta la regione;
- c) Organizzare percorsi di aggiornamento per gli operatori del settore su protezione internazionale, mediazione interculturale e gestione dei servizi di accoglienza;
- d) Agire come osservatorio regionale per denunciare disfunzioni del sistema e proporre correttivi legislativi che migliorino le politiche di accoglienza in Calabria, Italia ed in Europa;

3. La “**Rete Accoglienza diffusa Calabria - R.A.Di.Ca.**” potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ai precedenti commi 1 e 2, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ivi elencate, secondo le apposite deliberazioni adottate dall’Assemblea dei soci e nel rispetto delle vigenti normative. Potrà inoltre realizzare raccolte fondi e le attività previste al comma 1 dell’art 84. del CTS.

4. Quali modalità per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale, la **Rete** assume i seguenti impegni:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e di solidarietà;
- b) favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale, per conquistare – insieme ai migranti e alle fasce deboli della società - quello spazio e quel potere politico che incidono sulla conduzione della vita collettiva;
- c) diffondere in ogni ambiente i valori della solidarietà sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove, a livello locale, nazionale e internazionale;
- d) promuovere e sostenere l'autodeterminazione delle comunità migranti;
- e) condurre e stimolare una concreta sperimentazione di servizi territoriali, di progetti e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni dei migranti e delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
- f) garantire un contributo di cultura e di esperienza nella elaborazione della legislazione e di strumenti organizzativi e operativi;
- g) offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanenti dei propri aderenti e dipendenti;
- h) promuovere forme di collegamento, informazione e consultazione, oltre l'ambito dei singoli gruppi, movimenti, organizzazioni favorendo così la spontanea aggregazione di reti, la crescita del ruolo socio-politico ed educativo del volontariato e delle presone migranti;
- i) effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
- j) collaborare, in particolare, con le cooperative sociali, le associazioni, le reti e altre componenti del terzo settore per conseguire comuni obiettivi di politiche sociali, promuovendo forme stabili di collegamento;
- k) assumere iniziative dirette di livello internazionale, nazionale, regionale, locale per la realizzazione di progetti e servizi alla persona e alla comunità.

Articolo 5. Rappresentanza Istituzionale

La Rete svolge una funzione di coordinamento, rappresentanza e interlocuzione istituzionale degli enti aderenti che operano nell'ambito dell'accoglienza diffusa e del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) nel territorio della Regione Calabria.

A tal fine La Rete:

- a) rappresenta in forma unitaria gli enti associati nei rapporti con:
 - Ministero dell'Interno;
 - Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
 - Regione Calabria;
 - Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;
 - ANCI e altre associazioni di enti locali;
 - istituzioni europee, nazionali e regionali;
 - altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle politiche migratorie e dell'inclusione sociale.
- b) promuove il confronto e il dialogo istituzionale finalizzati a:
 - migliorare il funzionamento del sistema di accoglienza;
 - garantire standard qualitativi elevati nei servizi;

- favorire l'inclusione sociale dei beneficiari dei programmi di accoglienza.
- c) può partecipare, su invito o su richiesta, a:
- tavoli istituzionali;
 - consultazioni pubbliche;
 - gruppi di lavoro;
 - procedure di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore.
- d) elabora documenti di posizione, proposte normative, studi e analisi finalizzati al miglioramento delle politiche di accoglienza e integrazione.
- e) può stipulare protocolli d'intesa, accordi di collaborazione e partenariati istituzionali con amministrazioni pubbliche e altri soggetti del Terzo settore.

Le posizioni espresse dalla Rete rappresentano l'orientamento della rete degli enti aderenti secondo le modalità di deliberazione previste dal presente Statuto.

TITOLO II. VITA ASSOCIATIVA

Articolo 6. Soci

1. Possono essere soci della **“Rete Accoglienza Diffusa Calabria”**, con acronimo **“R.A.Di.CA.”** Organizzazioni di ETS e altri enti non a scopo di lucro.
2. Nell'aderire alla **“Rete Accoglienza Diffusa Calabria”**, tutti i soci conservano la propria identità culturale e sociale e la propria autonomia organizzativa, compatibilmente con le norme del presente Statuto.
3. La richiesta di adesione, in forma scritta, deve contenere i dati identificativi e le informazioni di contatto dell'Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro e del Legale Rappresentante, la dichiarazione dell'Ente richiedente di aderire alla Rete con l'impegno ad attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali. Alla richiesta di adesione deve essere allegata copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ed eventuale iscrizione nei registri del terzo settore.
4. Le richieste di adesione sono esaminate nella prima riunione utile del Consiglio direttivo. L'accettazione dell'ammissione o il rifiuto motivato sono formalmente comunicate all'Ente richiedente entro tre mesi dalla richiesta.
5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
6. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o in caso di scioglimento dell'ente associato, per mancato versamento della quota associativa a seguito di due solleciti emessi dall'organo di amministrazione a distanza di almeno due mesi l'uno dall'altro.
7. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi inerenti al rispetto dei valori e dei principi dell'associazione, per perdita dei requisiti di adesione, mancato versamento della quota associativa o per la violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'ente interessato.

L'ente escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 7. Diritti e doveri dei soci ordinari

1. A tutti i soci spettano i diritti previsti dal presente Statuto ed in particolare:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato;
 - b) candidare propri membri per le elezioni degli organi sociali;
 - c) partecipare alle attività promosse dalla rete;
 - d) essere informati sulle attività dell'associazione e candidarsi a partecipare ad esse, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività;
 - e) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata A.R. al presidente, con un preavviso minimo di 15 giorni.
2. L'adesione comporta i seguenti doveri:
 - a) accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) partecipazione attiva alla vita associativa, ai suoi processi decisionali, al dibattito interno ed alle attività comuni;
 - c) trasparenza dei processi decisionali interni, delle attività e dell'uso delle risorse;
 - d) versamento della quota associativa;
 - e) accettazione espressa del Codice etico, nel momento in cui verrà approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 8. Soci osservatori

1. Possono richiedere la qualifica di "Socio Osservatore" gli Enti del Terzo Settore o altre organizzazioni non profit che condividono le finalità della Rete ma che necessitano di un periodo di conoscenza reciproca o che non possiedono ancora i requisiti strutturali per l'adesione piena.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione come "Socio Osservatore" per un periodo massimo di 12 mesi. Al termine di tale periodo, il Consiglio valuta, d'intesa con l'ente interessato, il passaggio alla qualifica di Socio Ordinario o la cessazione del rapporto.
3. I soci osservatori:
 - a) Partecipano all'Assemblea dei soci con diritto di parola ma senza diritto di voto;
 - b) Accedono prioritariamente ai percorsi di formazione, ai flussi informativi tecnici sulla progettazione SAI e alle attività di scambio di buone pratiche promosse dalla Rete;
 - c) Possono essere coinvolti come partner o soggetti attuatori in progetti specifici promossi dalla Rete, sotto il coordinamento di uno o più Soci Ordinari.
4. Doveri: I soci osservatori sono tenuti al rispetto del Codice Etico e dello Statuto. L'Assemblea può prevedere per loro una quota associativa ridotta o simbolica, commisurata ai servizi di supporto ricevuti.
5. Limitazioni: I soci osservatori non possono utilizzare il logo ufficiale della Rete come "membri effettivi" né candidare propri rappresentanti alle cariche sociali, fino alla delibera di ammissione definitiva.

Articolo 9. Organi Sociali

1. Sono organi sociali della **"Rete Accoglienza diffusa Calabria - R.A.Di.Ca."**
 - a. L'Assemblea dei Soci;

- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente e i Vicepresidenti;
- d. Il Collegio dei revisori.

Articolo 10. Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Rete ed è composta dal Legale Rappresentante di ogni ente socio, che, in caso di impedimento, può delegare per iscritto un altro membro della propria organizzazione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può conferire delega scritta ad un altro socio; ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota associativa.
4. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitare almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. È presieduta da un suo membro scelto all'inizio dell'adunanza.
6. Possono assistere all'assemblea, senza diritto di voto, i volontari dei gruppi aderenti nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di convocazione.
7. L'Assemblea svolge le funzioni previste dall'art. 25 del CTS, ed in particolare le sue competenze riguardano:
 - a) la definizione degli indirizzi strategici, degli obiettivi e delle linee di attività, degli accordi e partenariati, dei progetti e di ogni altro aspetto relativo alle attività comuni;
 - b) l'elaborazione delle posizioni politico-culturali da assumere rispetto alle questioni che attraversano la comunità locale, anche con riferimento a fenomeni nazionali e internazionali;
 - c) l'esclusione dei soci;
 - d) la fissazione dell'ammontare della quota associativa;
 - e) la rendicontazione economica e sociale delle attività svolte, ivi compresa l'approvazione del bilancio, coerentemente con la normativa in materia;
 - f) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
 - g) l'elezione e la revoca dell'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - h) la deliberazione sulle modificazioni dello Statuto;
 - i) la deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3;
 - j) la deliberazione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - k) la deliberazione in relazione alla variazione della sede legale;
 - l) ogni altro aspetto relativo alla vita, al funzionamento, alle scelte della Rete territoriale;
 - m) la deliberazione su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.
8. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere fissata a meno di 12 ore dalla prima.

9. L'assemblea è convocata in sessione straordinaria ed è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea.

Articolo 11. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e svolge le funzioni previste dall'art 26 del CTS.
2. È costituito da 3 a 7 persone elette dall'assemblea tra i legali rappresentanti degli enti associati o altre persone da loro designate tra i propri associati.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e i suoi membri possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi.
4. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente almeno tre volte all'anno e quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.
5. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere fra i propri membri il Presidente e i Vicepresidenti;
 - b) istituire commissioni e gruppi di lavoro, anche con esperti esterni, e nominarne i coordinatori;
 - c) elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea ed attuarne gli indirizzi e le decisioni;
 - d) decidere in merito all'adesione dei soci;
 - e) predisporre la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - f) approvare l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;
 - h) fissare le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione.
6. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, componenti dell'associazione ed esperti esterni, sulla base delle esigenze dei lavori.
7. Il Consiglio direttivo può delegare propri compiti e funzioni al Presidente o ad altri suoi componenti per la realizzazione di specifici progetti o affari, definendone la durata e i vincoli e le modalità di periodica rendicontazione.
8. Il Consiglio direttivo, compatibilmente con le esigenze di efficiente ed efficace funzionamento, può cooptare al proprio interno soggetti esterni, fino ad un numero massimo pari alla metà dei suoi componenti. I componenti cooptati non hanno diritto di voto.
9. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti eletti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva e il nuovo

membro rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri eletti del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Articolo 12. Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.
3. Il Presidente ha il compito di animarne il funzionamento dell'Associazione e di facilitare la partecipazione di tutti i soci, promuovendo la più ampia collegialità.
4. Il Presidente garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo; convoca l'Assemblea; propone al Consiglio direttivo l'affidamento dell'incarico di Segretario e di Tesoriere.
5. Il Segretario ed il Tesoriere, se non scelti tra i membri del Consiglio direttivo, partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
6. Per garantire una adeguata rappresentanza su tutto il territorio regionale, vengono scelti 2 vice presidenti;
7. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, il Presidente è sostituito da uno dei Vicepresidenti, il quale convoca entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta la **Rete** nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private e agisce quale portavoce della rete degli enti associati, esprimendone le posizioni nei contesti istituzionali, nei tavoli di lavoro e nelle sedi di confronto pubblico.

Articolo 13. Collegio dei revisori e revisione legale

1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - controlla la corretta amministrazione;
 - monitora il perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche.
4. A tutti i componenti si applica l'art. 2399 del codice civile, in materia di incompatibilità.
5. Il collegio svolge le funzioni di organo di controllo interno, determinate dalla Legge e, in particolare, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei revisori.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate iniziative.
8. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i., l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritto nell'apposito registro.

Articolo 14. Funzionamento degli organi sociali e disposizioni sulle cariche sociali

1. La partecipazione agli organi sociali e tutte le cariche elettive, con l'eccezione dei revisori, sono ricoperte a titolo gratuito. È riconosciuto unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della funzione.
2. A tutti coloro che ricoprono cariche sociali è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, competenza e indipendenza, secondo quanto definito in un apposito codice di comportamento approvato dall'Assemblea dei soci.
3. Per le cariche sociali si sancisce il principio di incompatibilità con incarichi di natura politica o per interessi personali, che sarà regolamentato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
4. Il quorum costitutivo per la validità delle riunioni corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto, salvo che non sia diversamente specificato.
5. Tutte le riunioni, a tutti i livelli, devono svolgersi adottando modalità partecipative, dialogiche e nonviolente. Nel caso di elezioni e nomine, tutti gli organi votano a maggioranza semplice dei presenti.
6. In caso di necessità le riunioni degli organi possono essere svolte anche mediante strumenti telematici, purché le tecnologie adottate garantiscano l'identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di ascoltare distintamente e verbalizzare tutti gli interventi ed il diritto di tutti ad intervenire senza discriminazioni. Le modalità di funzionamento delle riunioni telematiche sono definite da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
7. In caso di urgenza, il presidente può assumere autonomamente le decisioni di competenza del Consiglio direttivo considerate necessarie e indifferibili, ma deve darne comunicazione ai componenti dell'organo entro tre giorni con il mezzo più celere ed efficace e le decisioni assunte devono essere ratificate all'inizio della prima riunione utile successiva, da svolgersi entro trenta giorni.
8. Gli eventuali contrasti che emergessero nell'associazione ai vari livelli saranno affrontati ispirandosi ai principi ed alle pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti.
9. Per particolari esigenze tecniche o organizzative o per lo svolgimento di prestazioni specifiche nell'ambito di progetti, compatibilmente con le risorse disponibili, l'associazione può avvalersi di personale e collaboratori retribuiti. Il Consiglio direttivo valuterà le migliori scelte operative, organizzative e contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) corretta retribuzione;
 - b) tutela dei diritti connessi al rapporto di collaborazione;
 - c) essenzialità delle strutture e degli uffici;
 - d) temporaneità degli incarichi;

- e) primato delle funzioni politiche esercitate dalle cariche sociali rispetto alle funzioni tecniche esercitate dai collaboratori;
- f) valorizzazione delle competenze ed esperienze interne all'associazione.

Articolo 15. Volontari

La rete può avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari:

- prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
- non possono essere retribuiti in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione assicura i volontari contro:

- infortuni
- malattie
- responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16. Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle riunioni del Consiglio direttivo;
- eventuale libro dell'organo di controllo.

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

TITOLO III. PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 17. Fonti di finanziamento

1. **Rete Accoglienza diffusa Calabria - R.A.Di.Ca.** provvede all'attuazione dei propri scopi e può trarre le risorse necessarie al suo funzionamento con i seguenti mezzi da fonti diverse:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) proventi delle attività di raccolta fondi;
 - f) attività di cui all'art. 4 comma 3 del presente statuto.
2. I fondi liquidi della Rete sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.

Articolo 18. Quota associativa

1. L'adesione alla Rete comporta il versamento di una quota associativa annuale, che è espressione della condivisione della progettualità della **Rete** e della corresponsabilità e solidarietà verso la funzione di servizio svolta dalla rete ai diversi livelli.
2. L'assemblea definisce l'importo della quota associativa, eventualmente stabilendo importi diversificati per tipologia di soci e/o numero di loro aderenti. Le quote differenziate non comportano diritti diversi tra gli associati.
3. L'assemblea definisce, altresì, la quota associativa annuale a carico dei soci osservatori.

Articolo 19. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio della **Rete**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai volontari, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Articolo 20. Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con preferenza per enti di volontariato o di promozione del volontariato, secondo le disposizioni dell'Assemblea.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Rete ai sensi del precedente art. 10 comma 9, delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del comma precedente, nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

TITOLO IV. TRASPARENZA

Articolo 21. Bilancio di esercizio

1. L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'art 13 e 87 del CTS e relative norme attuative, e accompagnato da una relazione sulla gestione. In esso si dà conto dei proventi e degli oneri, dell'andamento economico e patrimoniale e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo.

Articolo 22. Bilancio sociale

1. L'assemblea ha facoltà di deliberare l'adozione del bilancio sociale, pur in assenza dell'obbligo di legge.

2. Il bilancio sociale è approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio. Esso ha l'obiettivo di dare conto dell'impatto sociale prodotto dall'attività della Rete nel perseguimento delle sue finalità.
3. Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali, culturali, politici ed anche economici. Pertanto, ad esso è data adeguata pubblicità attraverso il sito internet della Rete ed altri canali di comunicazione.
4. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è redatto secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'art 14 del CTS e relative norme attuative.

TITOLO V. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 23. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 24. Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione della Rete nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Rete vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
3. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.